



Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 9 del 24/02/2016

Proponente Direzione Generale

Oggetto:

DIVIETO DI FUMO NELLE AREE ATTREZZATE DESTINATE AI GIOCHI PER BAMBINI/E E RAGAZZI/E ALL'INTERNO DI PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI PUBBLICHE OLTRE CHE NEI CORTILI DI PERTINENZA DELLE SCUOLE PUBBLICHE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO -

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'abitudine al fumo (tabagismo) rappresenta uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale ed è uno dei maggiori fattori di rischio nello sviluppo di patologie neoplastiche, cardiovascolari e respiratorie;
- secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) il fumo di tabacco rappresenta la seconda causa di morte nel mondo e la principale causa di morte evitabile. L'OMS calcola che quasi 6 milioni di persone perdono la vita ogni anno per i danni da tabagismo, fra le vittime oltre 600.000 sono non fumatori esposti al fumo passivo;
- secondo i dati del Ministero della Salute e dell'Istituto superiore di Sanità, in Italia il fumo di tabacco risulta essere al secondo posto, dopo l'ipertensione arteriosa, come causa di morte e al primo posto per anni di vita persi in disabilità;
- dal rapporto 2015 presentato dall'Istituto Superiore di Sanità risulta che circa il 73,0% dei fumatori ha iniziato a fumare tra i 15 e i 20 anni e il 12,9% anche prima dei 15 anni (baby fumatori);

RILEVATO che:

- nei parchi e giardini pubblici, anche in prossimità delle aree giochi per bambini oltre che nei cortili delle scuole, è uso frequente degli adulti fumare in presenza dei bambini/e e dei ragazzi/e, con conseguenze negative per la loro salute, oltre che rappresentare un pessimo esempio;
- i fumatori tengono usualmente la sigaretta ad una altezza corrispondente pressoché a quella dei bambini, andando proprio a colpire le fasce di età a cui sono riservate le zone delle aree verdi attrezzate con i giochi e anche i cortili di pertinenza delle scuole;

DATO ATTO che la situazione su descritta è lesiva del diritto alla salute dei cittadini, in particolare dei/delle bambini/e, ragazzi/e e delle donne in stato di gravidanza oltre ad essere indicativa di una mancanza di rispetto nei confronti dei non fumatori;

CONSIDERATO che:

- la normativa vigente è tesa ad un crescente impegno contro il fumo passivo e che, fra le politiche necessarie a favorire scelte salutari e a rendere meno facili le scelte nocive, è compresa ogni iniziativa utile per scoraggiare il più possibile il fenomeno del fumo;
- si rende necessario tutelare la salute dei bambini garantendo loro l'utilizzo delle aree a loro dedicate (aree

da gioco entro i giardini e parchi pubblici, cortili scolastici, etc.) lontano dai rischi legati all'esposizione del fumo passivo;

- è fondamentale che siano proprio gli adulti a dare loro esempi di stili di vita orientati alla salute e più rispettosi dell'ambiente e degli spazi della comunità;

VISTA l'esigenza di promuovere e facilitare l'assunzione di comportamenti che influiscono positivamente sullo stato di salute della popolazione, modificando quei fattori di rischio che causano un gran numero di morti premature e che determinano una cattiva qualità della vita;

DATO ATTO che:

- il Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4/5/2007 ha previsto anche da parte dei governi locali il contributo all'adozione di iniziative per contrastare comportamenti nocivi che creano malattie e che, per l'effetto, pesano sui sistemi sanitari e sociali;

- dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 209/91 e n. 399/96 si evince il principio che, ove si profili un contrasto tra il diritto alla tutela della salute, a maggior ragione se riferita ai minori, costituzionalmente protetto e i liberi comportamenti che non hanno copertura costituzionale, deve darsi prevalenza al primo; la Consulta afferma espressamente anche la specifica necessità di apprestare una più incisiva tutela della salute dai danni cagionati dal fumo c.d. passivo; si consideri inoltre che il "fumare" rappresenta comportamento *contra jus* ex art.2043 c.c. da cui può conseguire il risarcimento del danno sul piano dei rapporti privati;

CONSIDERATO che il divieto di fumo di cui sopra riguarda ambiti territoriali alquanto circoscritti e ben delimitati e pertanto risulta congruo rispetto alle finalità e non irragionevolmente indeterminato;

RITENUTO, quindi, di dover adottare idonee misure volte a garantire:

- una più libera e salutare fruizione, soprattutto da parte dei bambini, di tutte le aree verdi, in particolare quelle attrezzate con giochi oltre che tutte le pertinenze delle scuole;

- il recupero di spazi liberi dal fumo, nell'interesse della salute dei non fumatori;

ATTESO che il Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria locale, secondo la normativa vigente, deve tutelare la salute pubblica adottando gli opportuni provvedimenti amministrativi.

RICHIAMATI i poteri conferiti al Sindaco dall'art. 50, del T.U.EE.LL. approvato con D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.

VISTI:

- la legge 11 novembre 1975 n.584 e successive modificazioni;

- l'art.51 della Legge 16 gennaio 2003, n.3, "Tutela della salute dei non fumatori";

- l'art. 7 bis del T.U.EE.LL (D.lgs 267/2000) e successive integrazioni e modificazioni, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali.

ORDINA

È vietato fumare all'interno e in prossimità delle aree attrezzate destinate al gioco e alle attività sportive di bambini/e e di ragazzi/e presenti sia nei parchi e giardini pubblici che in tutte le altre aree verdi già istituite nel territorio comunale, sia in quelle di futura realizzazione e comunque in tutte le aree ove si trovi la segnaletica di "DIVIETO DI FUMO"

Le aree interdette al fumo saranno dotate della segnaletica indicante il divieto istituito.

DISPONE

Fatta salva diversa disposizione di legge, i trasgressori saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, con le modalità di cui agli artt. 16 e seguenti della Legge 24/11/1981, n. 689 .

I proventi delle violazioni accertate verranno utilizzati per campagne informative sui rischi alla salute del

fumo diretto e passivo.

Il Settore Ambiente e Verde pubblico è incaricato di verificare l'esecuzione del presente provvedimento e riferire in merito.

Il Comando di Polizia municipale, le altre forze di polizia e la Compagnia Barracellare di questo Comune sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 L. 7.08.1990, n. 241 si comunica che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Sardegna oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il presente provvedimento sarà affisso all'albo Pretorio del Comune di Sassari per quindici giorni consecutivi e ne sarà data pubblicità attraverso il sito internet del Comune, www.comune.sassari.it, e mediante collocazione di apposita segnaletica in prossimità delle aree attrezzate con i giochi per bambini / ragazzi site all'interno dei parchi e dei giardini pubblici e delle aree verdi pubbliche presenti nel territorio comunale.

Il presente provvedimento è efficace dal giorno 25/02/2016

Il presente provvedimento è notificato tramite p.e.c. a:

Questura di Sassari, Via Palatucci, n. 1 – 07100 Sassari, gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it

Comando Carabinieri - Compagnia di Sassari, Via Rockefeller n. 52 - 07100 Sassari, tss21760@pec.carabinieri.it

CFVA – Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Sassari, Viale Dante, n. 37 - 07100 Sassari, cfva.sir.ss@pec.regione.sardegna.it

AMBIENTE ITALIA S.r.l., acsmambiente@pec.it

ASL Sassari Dipartimento di Prevenzione – Igiene e sanità pubblica, Via Rizzeddu 21/b - 07100 Sassari, serv.igienepubblica@pec.aslsassari.it

Polizia Municipale - Sede;

Polizia Municipale - Servizio Operativo Circoscrizionale Li Punti – Sede;

Compagnia Barracellare - Sede;

Settore Ambiente e Verde pubblico - Sede;

Sassari, 24.02.2016

IL SINDACO

NICOLA SANNA

